

ASSOCIAZIONE BAMBINI DEL MONDO ODV

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 MAGGIO 2022

Il 28 maggio 2022 alle ore diciotto in Tirano, presso la sede operativa in via XX Settembre, si sono riuniti – in seconda convocazione – i Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione annuale
2. Lettura e approvazione bilancio consuntivo 2021;
3. Lettura e approvazione bilancio preventivo 2022;
4. Modifica dello Statuto sociale all'art. 3, 5, 11, 12, 13 e 19 per adeguamento normativo;
5. Varie ed eventuali

L'assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nomina Segretario verbalizzante Marco Chiapparini. Sono presenti o rappresentati per delega n. 7 Soci.

Il Presidente, previa verifica ed identificazione dei Soci presenti o rappresentati per delega, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

4. Modifica dello Statuto sociale all'art. 3, 5, 11, 12, 13 e 19 per adeguamento normativo

Preso atto che la presente assemblea in seduta ordinaria, il giorno 3 luglio 2019 ha approvato le modifiche nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Provincia di Sondrio del 17 maggio 2022 con la richiesta di integrazioni per l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'Assemblea delibera

- di adeguare lo statuto alla suddetta richiesta negli articoli dello statuto:
- Art 3, indicare i riferimenti alle AIG già indicate



La registrazione del presente atto e dello statuto allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del D.Leg 117/2017 Art 82 comma 3 e 5

- Art 5 togliere la limitazione al diritto di associazione ai soli maggiorenni eliminando dallo statuto le frasi: *"Non possono essere soci i minori di età"* e ciascun associato *"maggiore d'età"* ha diritto di voto
- Art 11 inserire Le convocazioni sono fatte mediante avviso *"e comunicazione via PEC e/o via Email ordinaria"*.
- Modificare Art 11 inserendo i quorum per l'assemblea ordinaria e le assemblee straordinarie
- Art 13, 4°paragrafo togliere *" in caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio, e facoltà del Consiglio Direttivo cooptare un membro sostituito, il quale rimarrà in carica sino alla prima Assemblea utile...."*
- Art 19 togliere al secondo paragrafo la frase *"qualora emanato"* e togliere il paragrafo 4° riguardante il bilancio preventivo.

L'assemblea approva all'unanimità lo statuto così modificato e conferisce mandato al presidente di registrarlo e darne comunicazione alla Provincia al fine di consolidare la trasmigrazione per l'iscrizione al RUNTS come richiesto.

OMISSIS

Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle 19,15 dello stesso giorno previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



Allegato statuto modificato

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio

Num 613 Serie 3 del 4 GIU 2022
Esatte € ESENTE

L'ASSISTENTE
Giuliana Vercillo



STATUTO

ASSOCIAZIONE "BAMBINI DEL MONDO"

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, l'associazione denominata: "Bambini del Mondo Organizzazione di Volontariato (o ODV)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

"BAMBINI DEL MONDO"

L'associazione ha sede in Tirano (SO), e potrà istituire sedi secondarie con delibera dell'assemblea dei soci.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

L'associazione ha durata illimitata e connesse al perpetuarsi dello scopo.

Articolo 2 - Finalità

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nell'istruzione e formazione diretta ai bambini delle famiglie immigrate in Italia da ogni parte del mondo, in particolare dai Paesi poveri.

L'associazione potrà svolgere la sua attività di concerto con altri enti che abbiano il medesimo scopo.

La formazione promossa dall'associazione consiste nel favorire attività comuni fra bambini immigrati e bambini italiani, al fine di contribuire alla realizzazione di un ambiente multietnico e tollerante.

Art. 3 - Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

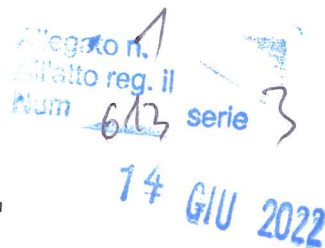
Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lett. e) formazione extra

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 4 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al



fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Articolo 5 - Soci

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la *deliberazione, con le specifiche motivazioni*, all'interessato

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.

L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo e salvo quanto previsto al comma seguente.

La qualità di socio si perde per recesso, morte, o per esclusione assunta con delibera motivata del Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità a causa di attività pregiudizievole al buon andamento dell'ente o incompatibile con le finalità dello stesso.

La delibera di esclusione è assunta previa convocazione dell'interessato.

Avverso la delibera di esclusione, l'interessato può ricorrere all'Assemblea dei soci, la quale decide a maggioranza sulla conferma o sull'annullamento del provvedimento assunto dall'Organo Amministrativo.

La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di

discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Articolo 7 - Prestazioni dei soci

Le prestazioni dei soci sono informate allo spirito del volontariato.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente dalla medesima stabiliti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'inadempimento, da parte del socio, delle prestazioni concordate con l'associazione è "causa di esclusione del medesimo".

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.



La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 9 - Organi

Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario-Tesoriere;

Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 10 - Assemblea - Competenze

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando nominato, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

| regolamenti Interni di cui al punto g) del presente articolo sono pubblicati mediante affissione all'albo da tenersi presso la sede sociale.

È facoltà di ogni socio di chiederne copia, previo rimborso della spesa.

Articolo 11 - Assemblea - Convocazione e riunioni

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta da parte della metà più uno dei soci in regola con la quota associativa.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante affissione dell'avviso, sottoscritto e datato dal Presidente, presso la sede sociale, e tramite PEC e/o Email almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Detto avviso dovrà contenere luogo, data e ora dell'incontro, in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La prima e la seconda convocazione possono essere disposte anche nello stesso giorno.

Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati in regola col pagamento della quota, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

L'Assemblea è considerata regolarmente convocata quando, pur in assenza di regolare convocazione, sono presenti tutti i soci, i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti, se nominato.

Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice-Presidente:

L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con la quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio può rappresentare, mediante delega scritta, un solo altro socio. La delega in originale deve essere allegata al verbale dell'Assemblea.

Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle attinenti all'approvazione e alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Articolo 12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;

deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- 
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo - Composizione e competenze

Il Consiglio Direttivo, che resta in carica per tre anni, è composto da tre a sette membri eletti fra gli associati a scrutinio segreto e con sistema uninominale. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità tra due o più candidati, prevale il più anziano d'età.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Nel caso in cui sia l'intero organo a venire meno, l'Assemblea. Convocata dal Revisore dei Conti, elegge il nuovo Consiglio, il quale dura in carica per tre anni.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
 - l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- 

- 
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo – Sedute

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima, comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o posta certificata inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio è convocato, presso la sede sociale o comunque in Comune di Tirano, anche quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno due Consiglieri in carica.

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Le sedute sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di assenza, dal Vice-Presidente, ovvero, in caso di assenza anche di questo, dal Consigliere più anziano d'età.

La riunione del Consiglio è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 15 - Presidente e Vice-Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il consiglio medesimo gli attribuisce in via generale e di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori speciali.

Il Presidente, in caso di urgenza, può procedere autonomamente ad atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, i quali vengono sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.



In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vice-Presidente.

Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 16 - Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'associazione, provvedendo anche ai pagamenti. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Articolo 17 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, che può anche non essere socio, esercita le funzioni di controllo contabile e ne riferisce all'Assemblea.

Resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Ha diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Articolo 19 - Esercizio sociale

Gli esercizi dell'associazione decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 20 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

Art. 21 - Scritture contabili

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 - Assicurazione dei volontari

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo

settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

D. L. S.
R